Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 luglio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-039 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 4ª seduta pubblica, mercoledì, 9 luglio 1958, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(3512)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in 4ª seduta pubblica, mercoledì, 9 luglio 1958, alle ore 18, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Governo.
2. Proposta di modificazioni al Regolamento.

(3513)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento e concessione di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 26 marzo 1958
registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1958
registro n 26 Esercito, foglio n. 177

DE ANGELIS Antonio di Francesco e di Coppola Raffaella, da Serino (Avellino), classe 1915, tenente ftr cpl. — Il decreto Presidenziale 15 aprile 1947, sulla parte riguardante la concessione della medaglia d'argento al valor militare *alla memoria* effettuata in favore del predetto è annullata e da considerarsi come non avvenuta, in quanto erroneamente attribuitagli.

E' conferita a DE ANGELIS Antonino Raffaele di Giuseppe e di Arena Angela, da Serrata (Reggio Calabria), classe 1912, tenente fanteria complemento, XV battaglione Libico « Jefren » 4° raggruppamento, 2ª divisione libica, la medaglia d'argento al valor militare *alla memoria* con la seguente motivazione Comandante di plotone pezzi anticarro, in giornata di grande attività aggressiva nemica, dimostrò elevate qualità di comandante, e spiccato coraggio personale, finchè, durante un contrattacco contro schiaccianti forze avversarie, espostosi audacemente per colpire mezzi corazzati incalzanti ovunque, cadeva fulminato sul proprio pezzo. Già distintosi per ardimentoso comportamento in precedenti cruenti azioni — Alam el Tummar (Egitto), 9 dicembre 1940.

(3241)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1957, n. **1480.**

Soppressione della Scuola tecnica industriale per chimici conciari di Santa Croce sull'Arno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1948, n. 1684, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1949, riguardante, fra l'altro, la istituzione in Santa Croce sull'Arno di una Scuola tecnica industriale per chimici conciari;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della scuola stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1957 la Scuola tecnica industriale per chimici conciari di Santa Croce sull'Arno, è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n.* 262 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1957, n. **1481.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Bari una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale « Gimma » di Bari è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
segretario d'azienda;
contabile d'azienda;
corrispondente in lingue estere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) scuole di patente per qualificati e specializzati;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;
e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, computisteria; ragioneria; chimica; merceologia; tecnica aziendale; pratica aziendale; 1ª lingua straniera; 2ª lingua straniera; calligrafia; dattilografia; stenografia; economia e legislazione sociale; calcolo meccanico; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento della relativa patente.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e per il turismo e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commercciali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il

quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 43.480.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 265. RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per il commercio di Bari

	Qualifica	Numero dei posti
	PERSONALE DI RUOLO	
1	Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2	Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3	Insegnanti tecnici pratici (1)	—
4	Segretario economo	1
5	Applicati	1
	PERSONALE INCARICATO	
6	Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 260 settimanali)	20
7	Insegnanti tecnici pratici (1)	2
8	Applicati	2
9	Persone di servizio	4

(1) Il trattamento economico è di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1482.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Castelfranco Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Castelfranco Veneto una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
coltivatore.

2. Scuola professionale per la frutticultura e l'enologia con sezioni per:
frutticultore;
cantiniere.

3. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
meccanico agrario.

4. Scuola professionale per la zootecnia ed il caseificio, con sezione per:
zootecnico casaro.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provin-

ciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istruzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; scienze fisiche e naturali: cooperazione rurale; matematica e contabilità; agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee; fruttiviticultura; enologia; malattia e difesa delle piante; allevamenti del bestiame; meccanica agraria; tecnologia e disegno professionale; zootecnia e zoognostica; caseificio; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 36.090.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 267. — RULLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Castelfranco Veneto

	Qualifica	Numero dei posti
	PERSONALE DI RUOLO	
1	Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2	Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3	Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4	Segretario economo	1
5	Applicati	1
	PERSONALE INCARICATO	
6	Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 160 settimanali)	10
7	Insegnanti tecnici pratici	4
8	Applicati	1
9.	Persone di servizio	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuite al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. **1483.**

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Genova una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale a indirizzo alberghiero di bordo « Marino Boccanegra » di Genova è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per:
aiuto di cucina.

2. Scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezioni per:
aiuto di sala e bar;
piccolo scelto di bordo.

3. Scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
aiuto di portineria.

4. Scuola professionale per i servizi di alloggio e guardaroba, con sezione per:
addetto ai servizi di alloggio e guardaroba.

5. Scuola professionale per i servizi di segreteria e di amministrazione, con sezione per:
addetto alla segreteria ed all'amministrazione.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno *stabiliti i profili professionali, gli orari e i* programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; tecnica professionale; igiene professionale; merceologia ed enologia; contabilità e pratica commerciale; amministrazione alberghiera; corrispondenza; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnuola; dattilografia; calligrafia; geografia e organizzazione turistica; cultura marinara; voga, nuoto, segnalazioni marittime; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali, alberghieri; per il turismo; per il commercio; e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali e alberghiere che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 44.380.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 266 — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Genova

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	1
4 Segretario economo	1
5. Applicati	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 255 settim.)	17
7. Insegnanti tecnici pratici	5
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1957, n. 1484.

Variazioni del contributo ordinario a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Correnti » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 746, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Correnti » di Milano;

Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 746, a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Correnti » di Milano è fissato in L. 73.400.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 263. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1957, n. 1485.

Modificazione al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 751, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Padova;

Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dello Istituto predetto alle mutate esigenze scolastiche ed economiche locali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 751, è modificato come segue:

1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
aggiustatore (3 sezioni);
tornitore;
riparatore di automezzi.

Art. 2.

La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 751, a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Padova viene fissato in L. 45.080.000.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 264. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Padova

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicato	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi di insegnamento (per complessive ore 151)	16
7. Insegnanti tecnici pratici	5
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1958.
Nomina del commissario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti;

Visto l'art. 26 della legge predetta, che dispone la nomina di un commissario, con i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa, per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del commissario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Pinchera è nominato commissario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti, con l'incarico di provvedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della legge 4 marzo 1958, n. 179, istitutiva della Cassa medesima, alla prima organizzazione dei servizi della Cassa stessa ed alla predisposizione degli atti necessari per la nomina dei normali organi di amministrazione e di controllo dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(3397)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Asigliano Vercellese (Vercelli).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Asigliano Vercellese:
via Sac. Borgogna e via XXIV Maggio;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari lungo le seguenti strade del comune di Asigliano Vercellese:
via Sac. Borgogna e via XXIV Maggio.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3405)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Vescovana (Padova).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Vescovana:
via Mazzini, via Chiesa e via Roma;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Vescovana:
via Mazzini, via Chiesa e via Roma.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3400)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Stazzema (Lucca).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Stazzema:
strada comunale di Cardoso, nel tratto, lungo m. 300, che attraversa l'abitato;
strada comunale di Stazzema, nel tratto, lungo m. 600, che attraversa la frazione Mulina;
strada, della lunghezza di m. 500, che attraversa il capoluogo di Stazzema;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Stazzema:
strada comunale di Cardoso, nel tratto, lungo m. 300, che attraversa l'abitato;
strada comunale di Stazzema, nel tratto, lungo m. 600, che attraversa la frazione Mulina;
strada, della lunghezza di m. 500, che attraversa il capoluogo di Stazzema.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3403)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Morazzone (Varese).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire i seguenti limiti di velocità sulle strade del comune di Morazzone appresso indicate:
km. 30 orari su via Mameli (lunghezza m. 400) e su via F. P. Mazzucchelli (lunghezza m. 250);
km. 50 orari sul tratto della strada per Caronnò Varesino (lunghezza m. 700) da m. 100 prima della frazione Caramamma al confine con il comune di Caronno Varesino;

Decreta:

I veicoli non debbono superare le velocità sotto indicate sulle seguenti strade del comune di Morazzone:
km. 30 orari su via Mameli (lunghezza m. 400) e su via F. P. Mazzucchelli (lunghezza m. 250);
km. 50 orari sul tratto della strada per Caronno Varesino (lunghezza m. 700) da m. 100 prima della frazione Caramamma al confine con il comune Caronno Varesino.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
SEDATI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3404)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Fiumalbo (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 20 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Fiumalbo:
via Roma, via A. Coppi e via Trieste e Trento;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 20 orari lungo le seguenti strade del comune di Fiumalbo:
via Roma, via A. Coppi e via Trieste e Trento.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3402)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.
Limitazione di velocità su una strada del comune di Grezzana (Verona).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la seguente strada del comune di Grezzana:
strada Valpantena, da ml. 140 a monte a ml. 230 a valle della Chiesa, in frazione Lugo;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la seguente strada del comune di Grezzana:
strada Valpantena, da ml. 140 a monte a ml. 230 a valle della Chiesa, in frazione Lugo.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3401)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1958.
Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale furono delimitati, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri del bacino imbrifero montano dell'Oglio, di quello del Mella e di quello del Chiese, come sono indicati nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1955, n. 4371 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 9 luglio 1955), col quale a rettifica del precedente decreto furono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, a termini del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o in quanto rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, alcuni Comuni della provincia di Bergamo che nel citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, erroneamente erano stati inclusi nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese;
Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1956, n. 3322 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

n. 218 del 31 agosto 1956), con il quale ad integrazione dell'art. 4, lettera *B*) del citato decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che il comune di Marmentino (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta incluso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese il comune di Sabbio Chiese con il territorio di Barghe, ricostituito in Comune autonomo con decreto Presidenziale 15 luglio 1956, n. 959;

Ritenuto che il territorio del nuovo comune di Barghe ricade anch'esso in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese e che è opportuno integrare con l'indicazione di tale Comune la lettera *B*) dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Brescia compresi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma di detto art. 1;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 4, lettera *B*) del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), rimane precisato che il comune di Barghe (Brescia) è compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 20 giugno 1958

Il Ministro: TOGNI

(3399)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1958.

Dichiarazione della esistenza della reciprocità fra l'Italia e la Gran Bretagna ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi su beni dello Stato inglese esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, numero 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti esecutivi su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica Italiana;

Ritenuto in base ai principi generali dell'ordinamento del Regno Unito della Gran Bretagna il concorso della reciprocità da parte di quello Stato;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia e la Gran Bretagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 30 giugno 1958

Il Ministro: GONELLA

(3480)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 giugno 1958 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Zannotti, Vice console onorario di Finlandia a Civitavecchia.

(3411)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harry W. Jacobs, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(3412)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Nelson Marenales, Console dell'Uruguay a Genova.

(3413)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pablo Basevi G. Console onorario aggiunto della Repubblica del Cile a Genova.

(3414)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alexandre Kyritsis, Console di Grecia a Genova.

(3415)

In data 11 giugno 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Kiyonao Okami, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(3416)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1958, n. 4688/2592, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1958, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 374 è stato determinato in L. 1.743.567 (lire unmilionesettecentoquarantatremilacinquecentosessantasette), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Bernalda (Matera) in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3469 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.740.000 (lire unmilionesettecentoquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958 n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio dei B T N. 5 % - 1968·

n 87295 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/7 872 941 al 07/7 872 950) di L. 50 000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Napoli, denunciato smarrito da Faeta Ernesto, nato a Vasto il 4 ottobre 1884 e domiciliato in Napoli, via G Martucci n 10

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi, corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 12 giugno 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(3093)

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 20.

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n 15448 (04/3089401/600) di L. 1 000 000, capitale nominale
n. 19317 (06/1931601/700) di L. 500 000, capitale nominale
n 73660 (07/1473181/200) di L. 100 000, capitale nominale
rilasciati dalla Tesoreria provinciale di Genova e denunciati smarriti da Oberti Cesare, nato ad Ovada (Alessandria) il 22 gennaio 1896, domiciliato a Genova, corso Magenta n. 5/2.

n 25573 (07/0511441/460) di L. 100 000, capitale nominale rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Bologna e denunciato smarrito da Manini Albertina vedova Romagnoli, nata a Bologna il 9 gennaio 1896, ed ivi domiciliata in via Volturno n. 7.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 31 maggio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(2923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 3 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,79	624,80	624,79	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	651,30	651,30	651 —	651,25	651.40	651,52	651,25	651,40	651,50	651,50
Fr Sv lib.	145,80	145,80	145,80	145,81	145,75	145,80	145,82	145,70	145,80	145,80
Kr D.	89,93	89,94	89,95	89,97	89,97	89,95	89,9525	89,95	89,94	89,94
Kr. N	86,90	86,94	86,96	86,93	86,90	86,92	86,945	86,60	86,91	86,91
Kr Sv.	120,20	120,27	120,27	120,27	120,30	120,23	120,26	120,25	120,24	120,25
Fol	164,47	164,51	164,53	164,56	164,55	164,49	164,53	164,50	164,50	164,50
Fr B.	12,48	12,485	12,475	12,8875	12,485	12,48	12,4875	12,50	12,48	12,48
Fr Fr.	148,05	148,12	148,28	148,31	148,10	148,05	148,31	148,05	148,06	148,25
Fr Sv. acc.	142,39	142,41	142,40	142,41	142,43	142,40	142,415	142,40	142,38	142,42
Lst	1738,80	1739,20	1739,25	1739,40	1739 —	1738,90	1739,40	1739,05	1739 —	1739,25
Dm occ.	148,89	148,15	148,91	148,93	148,87	148,89	148,93	149 —	148,89	148,87
Scell Aust	24,05	24,05	24,06	24,06	24,05	24,06	24,06	24,07	24,05	24,06

Media dei titoli del 3 luglio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,85
Id 3,50 % 1902	60,90
Id 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	83,60
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,90
Id 5 % (Riforma fondiaria)	86,65
Id. 5 % 1936	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,60
Id 5 % (Beni Esteri)	86,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	100,75
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	100,15
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	99,15
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	98,30
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	97,50
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	97,25
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	97,20
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	97,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,25
1 Franco svizzero lib	145,815
1 Corona danese	89,961
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	120,265
1 Fiorino olandese	164,545
1 Franco belga	12,488
100 Franchi francesi	148,31
1 Franco svizzero acc.	142,412
1 Lira sterlina	1739,40
1 Marco germanico	148,93
1 Scellino austriaco	24,06

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico e di vice segretario economo negli istituti di istruzione tecnica, indetti con decreto Ministeriale 10 settembre 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 9 novembre 1957, con il quale sono stati indetti i concorsi per esami a posti di insegnante tecnico-pratico e di vice segretario economo negli istituti di istruzione tecnica;

Decreta:

Il diario delle prove scritte e grafiche dei sottoindicati concorsi è stabilito come segue:

Concorso a venti posti di i t p. negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistente di laboratorio tecnologico prova scritta il 3 settembre 1958 (°), prova grafica il 4 settembre 1958 (°);

Concorso a dodici posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione aggiustaggio prova scritta il 5 settembre 1958 (°), prova grafica il 6 settembre 1958 (°),

Concorso a cinque posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti per l Ufficio tecnico· prova scritta l 8 settembre 1958 (°), prova grafica il 9 settembre 1958 (°),

Concorso a quindici posti di i t p negli istituti agrari 1ª prova scritta il 10 settembre 1958 (°), 2ª prova scritta l 11 settembre 1958 (°);

Concorso a novantacinque posti di vice segretario economo negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica 1ª prova scritta il 12 settembre 1958 (°), 2ª prova scritta il 13 settembre 1958 (°);

Concorso a quattro posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione filatori. prova scritta il 15 settembre 1958 (°°);

Concorso a quattro posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione tessitori. prova scritta il 16 settembre 1958 (°°);

Concorso a cinque posti di i t p negli istituti tecnici industriali specializzazione tintori prova scritta il 17 settembre 1958 (°°),

Concorso a due posti di i t p negli istituti tecnici industriali specializzazione assistenti per laboratorio chimico prova scritta il 18 settembre 1958 (°°),

Concorso a dodici posti di i t p negli istituti tecnici industriali specializzazione fucinatori e trattamenti termici prova scritta il 19 settembre 1958 (°), prova grafica il 20 settembre 1958 (°);

Concorso a tre posti di i t p negli istituti tecnici industriali specializzazione fonditori prova scritta il 22 settembre 1958 (°), prova grafica il 23 settembre 1958 (°),

Concorso a venticinque posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione macchine utensili prova scritta il 24 settembre 1958 (°), prova grafica il 25 settembre 1958 (°),

Concorso a quindici posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione elettricisti prova scritta il 1° ottobre 1958 (°), prova grafica il 2 ottobre 1958 (°),

Concorso a tre posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti per laboratorio di misure elettriche prova scritta il 3 ottobre 1958 (°), prova grafica il 4 ottobre 1958 (°),

Concorso a due posti di i t p negli istituti tecnici industriali, specializzazione radioelettricisti· prova scritta il 6 ottobre 1958 (°°), prova grafica il 7 ottobre 1958 (°°).

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 e si svolgeranno presso i sottoindicati locali

(°) Palazzo degli esami, via G Induno n 4 - Roma

(°°) Istituto professionale « C. Cattaneo », via Florio n 5 - Roma .

Roma, addì 14 giugno 1958

p *Il Ministro*: SCAGLIA

(3489)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1958, n 34684 Div 3ª san , col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956 ai vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio in data 10 giugno 1957, n 7971 Div 3ª san ;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 26 aprile 1958, n 34684 Div 3ª san ,

Considerato che a seguito di rinuncia sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche dei Consorzi di Oleggio Castello Paruzzaro, Meina Dagnente di Arona,

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicato,

Visto l'art 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate

Sancio dott. Luigi Oleggio Castello-Paruzzaro,

Montano dott Carlo Meina-Dagnente di Arona

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Consorzi interessati.

Novara, addì 16 giugno 1958

p *Il prefetto* PORFIDIA

(3271)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C